

Codice A1103A

D.D. 2 ottobre 2026, n. 832

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 45/1989 (Vincolo idrogeologico) e L.r. 04/2009 (Gestione delle foreste) - (Fasc. n. 27 - 28 - 29 FOR/2021 - 3).



ATTO DD 832/A1103A/2026

DEL 02/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 45/1989 (Vincolo idrogeologico) e L.r. 04/2009 (Gestione delle foreste) – (Fasc. n. 27 - 28 - 29 FOR/2021 - 3)

Visti gli atti trasmessi con note prot. nn. 15 -16 e 17 del 05.01.2022 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **trasgressore (in concorso con altri soggetti)**, nonché dello stesso quale Amministratore Unico e rappresentante dell'impresa *omissis* avente sede a *omissis*, quale obbligata in solido. nei confronti dei quali con processi verbali nn. 27/2021 – 28/21 e 29/21 del 24.12.2021 elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località “Tracciato linea seggiovia AM74 del Comune di *omissis*” il 17.11.2021 ed il 23.12.2021, è stato accertato quanto segue:

- a) violazione dell'art. 1 della L.r. n. 45/1989 per aver modificato l'uso del suolo, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, in difformità al progetto autorizzato (p.v. n. 27/21);
- b) violazione dell'art. 19 della L.r. n. 04/2009 per aver trasformato del suolo forestale in altra destinazione d'uso in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa (p.v. n. 28/21);
- c) violazione dell'art. 13 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con le disposizioni del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) per aver violato il divieto di sradicamento, taglio o danneggiamento di piante, nel corso di interventi non selvicolturali, in difformità di quanto previsto dal citato Regolamento (p.v. n. 29/21).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che risulta agli atti che il sig.re *omissis* ha provveduto al pagamento dei soli verbali nn. 28 e 29 e non del verbale n. 27;

dato atto che rispetto a quest'ultimo non risulta che gli interessati abbiano presentato nei termini scritti difensivi né abbiano fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 1 della L.r. n. 45/1989 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore nonché dell'ampia documentazione acquisita agli atti;

visto l'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1368/2026 e n. 1369/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;

- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lettera a) ed in euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato sig.re *omissis* in qualità di trasgressore ed alla *omissis* in qualità di obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di **Euro 260,61** di cui Euro 250,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Il pagamento da parte di uno dei due obbligati libera l'altro obbligato. In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido, secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

